PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO

Art. 6

I contributi previsti dalla lettera h) dell'art. 4 per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da approvarsi dai competenti uffici del genio civile:

a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di cinque vani ed accessori;

b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di sei o sette vani ed accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi. Qualora si tratti di edifici di proprieta' privata siti nel centro storico di Tuscania, lo Stato interviene, a suo totale carico, in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa risultante dalla perizia. Per la residua parte della spesa effettivamente occorrente sono concessi i contributi di cui al precedente comma.(3) Per gli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, la perizia dei relativi lavori e' approvata dall'ufficio del genio civile di Viterbo, d'intesa con la soprintendenza ai monumenti per il Lazio. All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della commisurazione del contributo, qualora sia contestata la corrispondenza alla realta' dalle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvedono gli uffici tecnici erariali su richiesta dei competenti uffici del genio civile. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo, corredate dalla perizia dei lavori da eseguire, debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.(2)(3) Il provveditorato regionale alle opere pubbliche corrisponde ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni pari al 75 per cento del contributo agli stessi spettante e dell'eventuale spesa a totale carico dello Stato. La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di cui al terzo comma il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benestare della soprintendenza ai monumenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 6 ottobre 1972, n.552, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 1972, n.734, ha disposto (con l'art. 40-quater) che "Il termine stabilito dal quinto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, per la presentazione ai competenti uffici del genio civile delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dal predetto articolo, corredate dalla perizia dei lavori da eseguire, e' prorogato al 30 giugno 1973".

(3) Il D.L. 16 marzo 1973, n.31, convertyito con modificazioni dalla L. 17 maggio 1973, n.205, ha disposto (con l'art. 38 comma 1) che "Il termine per la presentazione ai competenti uffici del genio civile delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza del terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo, stabilito dal quinto comma dell'art. 6 del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e prorogato con l'art. 40-quater del decreto-legge 6 ottobre 1972, o. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974; ha inoltre disposto (con l'art. 39) che "Per gli edifici di proprieta' privata siti nel centro storico di Tuscania i contributi di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, sono concessi nella misura unica dell'85 per cento, fermo restando l'intervento a totale carico dello Stato previsto dal comma medesimo."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-colpiti-dal/art-6/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it